

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 303-A)

*Urgenza ai sensi
dell'articolo 77 del Regolamento*

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE MARTINI)

Comunicata alla Presidenza il 16 febbraio 1984

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo del Fondo comune per i prodotti di base, con allegati, adottato a Ginevra il 27 giugno 1980

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

col Ministro delle Finanze

col Ministro del Tesoro

col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

col Ministro del Commercio con l'Estero

col Ministro delle Partecipazioni Statali

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 NOVEMBRE 1983

ONOREVOLI SENATORI. — Per migliorare la cooperazione economica e la comprensione tra gli Stati, in particolare tra paesi sviluppati e paesi in via di sviluppo e contribuire a istaurare un nuovo ordine economico internazionale; per promuovere un'azione globale tesa al miglioramento delle strutture di mercato nel commercio internazionale dei prodotti di base che presentino un interesse per i paesi in via di sviluppo, al termine di una Conferenza negoziale durata tre anni, nel giugno del '79 è stato concluso l'Accordo istitutivo del Fondo comune per i prodotti di base. E ciò in attuazione della risoluzione 93 (IV) relativa al programma integrato per i prodotti di base adottati dalla Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo (UNCTAD). Tale accordo è importante perchè è la prima istituzione internazionale che aderisce alla concezione del nuovo ordine internazionale, sia per essere strumento di cooperazione con i paesi in via di sviluppo, sia per la comune gestione del Fondo da parte dei paesi industrializzati, dei paesi in via di sviluppo, dell'OPEC e di quelli dell'Europa orientale.

Il Fondo ha per obiettivi: servire da strumento chiave per conseguire gli impegni del programma integrato per i prodotti di base; facilitare la conclusione e l'applicazione di accordi o intese internazionali in particolare in materia di prodotti di base importanti per i paesi in via di sviluppo. Il programma UNCTAD riguarda i seguenti prodotti: gomma, cacao, caffè, olio di oliva, stagno, zucchero, juta, cotone, fibre dure, banane, bauxite, rame, minerali di ferro, manganese, carne, fosfati, legni tropicali, oli vegetali e semi oleosi.

Il Fondo contribuirà al corretto funzionamento degli accordi già in vigore (per cacao, gomma, caffè, olio di oliva, stagno, zucchero) e faciliterà nuovi accordi internazionali.

Per conseguire questi obiettivi il Fondo contribuirà, per mezzo del suo primo conto, al finanziamento di *stocks* regolatori internazionali e nazionali coordinati internazionalmente e, per mezzo del suo secondo

conto, finanzia altre misure diverse dallo stoccaggio (*promotion* del prodotto, industrializzazione e realizzazione di studi tecnici) e ne favorirà il coordinamento e le consultazioni.

Il primo conto del Fondo sarà finanziato con contributi obbligatori da parte degli Stati membri calcolati dallo statuto (per l'Italia circa 12 milioni di dollari) in modo da raggiungere la cifra di circa 470 milioni di dollari. Il secondo conto è costituito dai contributi volontari dei governi.

L'Italia che, dopo il Giappone, è, in termini percentuali, il primo paese importatore dei prodotti del programma UNCTAD, ha favorito fin dall'inizio la costituzione del Fondo e l'Accordo istitutivo è stato firmato a Ginevra il 27 giugno 1980. Per questo Accordo, di particolare importanza e urgenza anche per le esigenze del nostro Paese, la Commissione affari esteri ha rilevato il ritardo con cui è stato presentato al Parlamento anche se si deve tener conto che il Fondo andrà in vigore solo quando sarà ratificato da 90 paesi per raggiungere i due terzi dell'ammontare dei contributi obbligatori per il primo conto. È auspicabile inoltre che i negoziati in corso per alcuni prodotti siano conclusi, e che i meccanismi di intervento del Fondo siano messi a punto dalla Commissione che sta lavorando a Ginevra.

L'Accordo in oggetto si compone di tredici capitoli — che disciplinano i seguenti obiettivi e funzioni, membri, rapporti delle organizzazioni internazionali di prodotto e di queste col Fondo, capitale ed altre risorse, operazioni, organizzazione e gestione, ritiro e sospensione di membri e di organizzazioni internazionali di prodotto associate, sospensione o cessazione delle operazioni e regolamento degli obblighi, stato giuridico, privilegi e immunità, emendamenti, interpretazioni e arbitrato, disposizioni finali — e reca sei allegati.

Il relatore, a nome della Commissione affari esteri unanime, raccomanda il disegno di legge che autorizza la ratifica alla approvazione dell'assemblea.

MARTINI, relatore

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore CASTIGLIONE)

31 gennaio 1984

La Commissione, esaminato il disegno di legge ha preso atto dell'emendamento presentato dal rappresentante del Tesoro tendente a sostituire l'articolo 5 con il seguente:

« All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 14.771 milioni, si provvede mediante riduzione del capitolo 9005 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Per quanto di propria competenza, ha quindi espresso parere favorevole, subordinatamente all'accoglimento di tale emendamento.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo istitutivo del Fondo comune per i prodotti di base, con allegati, adottato a Ginevra il 27 giugno 1980.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 57 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Gli emolumenti e le altre remunerazioni corrisposte dal Fondo comune per i prodotti di base ai soggetti previsti dal paragrafo 3 dell'articolo 48 dell'Accordo, esonerati da imposta ai sensi delle disposizioni in detto articolo contenute, sono presi in considerazione ai fini del calcolo delle imposte dovute sui redditi provenienti da altre fonti.

Art. 4.

Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di importo superiore al limite stabilito dall'articolo 72, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, effettuate nei confronti del Fondo comune, per l'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sono equiparate, agli effetti dell'IVA, alle operazioni di cui agli articoli 8 e 9 del citato decreto presidenziale. Non sono altresì soggette all'IVA le importazioni di beni di valore superiore al suddetto limite effettuate dal Fondo comune nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

Identico.

Art. 4.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 5.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 14.771 milioni, si provvede con le disponibilità esistenti sul capitolo 4592 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 1983.

Art. 6.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 5.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 14.771 milioni, si provvede mediante riduzione del capitolo 9005 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

Identico.